

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2020

Modifiche normative e tariffarie

Il Consiglio di Amministrazione il 22 aprile 2020 ha deliberato delle tutele volte a sostenere gli associati in questo periodo di emergenza sanitaria. La data di decorrenza è il 22 aprile 2020 e la fine di validità è 31 dicembre 2020 (data del documento fiscale).

Alcuni interventi sono rivolti a tutti i soci e ai loro beneficiari, mentre altri sono specifici per coloro che sono affetti dal COVID 19 (patologia in atto o pregressa).

La patologia deve essere certificata da una struttura sanitaria pubblica oppure dal medico di base.

La certificazione della patologia deve accompagnare le richieste di rimborso.

Tutele a favore dei soci e beneficiari affetti da COVID-19 (malattia pregressa o in atto)

Non è necessaria la preventiva valutazione della Linea Sanitaria

- ✓ *Terapia fisica*: per le sedute di terapia fisica la percentuale di contributo sulla spesa sostenuta varia dal 65% all'80% senza limiti di sedute. Non varia il limite massimo di 20,00 euro per ogni seduta individuale e di 10,00 euro per le sedute collettive.
Le figure professionali che possono prescrivere e fatturare le prestazioni sono indicate all'articolo 36 comma 3 e 4 del testo unico Assilt. La necessità di eseguire le cure fisioterapiche può anche essere certificata dal medico di base.
- ✓ *Visite mediche specialistiche*: innalzamento delle visite mediche specialistiche erogabili entro il 31 dicembre 2020 da 4 a 8 visite mediche ambulatoriali o domiciliari.
Non variano i contributi previsti fino a 75,00 euro per ciascuna visita ambulatoriale e 80,00 euro per quella domiciliare. Le specializzazioni mediche ammesse sono indicate all'articolo 34 comma 8 del testo unico Assilt.
- ✓ *Esami di laboratorio*: innalzamento della percentuale di contributo sulla spesa sostenuta dal 65% all'80% per gli esami di laboratorio eseguiti in vitro su liquidi biologici presso laboratori da analisi privati (articolo 30 del testo unico Assilt).
Inoltre, il contributo massimo erogabile - entro il 31 dicembre 2020 - è innalzato da 350,00 euro a 700,00 euro.
Gli esami di laboratorio possono essere prescritti dal medico di base.
Tra gli esami di laboratorio rientrano anche i tamponi oro-faringei e i test sierologici quantitativi. Il contributo per tali esami, nel caso in cui il socio non abbia contratto la patologia, sarà erogato secondo quanto indicato all'articolo 30 comma 1 (65% della spesa sostenuta entro il limite massimo di 350,00 euro ogni 12 mesi).
Per maggiori dettagli sulla documentazione di spesa consultare l'articolo 16 comma 4 e 6 del testo unico Assilt.
- ✓ *Accertamenti diagnostici*: innalzamento della percentuale di contributo sulla spesa sostenuta dal 70% all'80% per la radiografia del torace e la TC torace.
Non varia il limite massimo di contributo erogabile pari a 100,00 euro per la radiografia al torace e 400,00 euro per la TC torace (articolo 29 – Tabella C del testo unico Assilt)
Gli esami diagnostici possono essere prescritti dal medico di base.
Per maggiori dettagli sulla documentazione di spesa consultare l'articolo 16 comma 4 e 6 del testo unico Assilt.

È necessaria la preventiva valutazione della Linea Sanitaria

- ✓ *Acquisto apparecchio nebulizzatore*: inseriti gli affetti da Covid 19 tra le patologie previste per la concessione dell'autorizzazione per l'acquisto dell'apparecchio nebulizzatore (articolo 55 comma 4 del testo unico Assilt).
La prevista autorizzazione sarà concessa anche con una certificazione del medico di base.
Non variano i limiti tariffari e normativi indicati all'articolo 55 comma 4 e 6 del testo unico Assilt.

Tutele a favore di tutti i soci e beneficiari

Prestazioni sanitarie per le quali è necessaria la preventiva valutazione della Linea Sanitaria

- ✓ Previa autorizzazione della Linea Sanitaria, riconoscimento di un ciclo di 10 sedute di psicoterapia da eseguire entro il 31 dicembre 2020.
La prevista autorizzazione sarà concessa anche con una certificazione del medico di base.
Non variano i limiti tariffari (75% della spesa sostenuta per ogni seduta fino a massimo 35,00 euro) e le figure professionali (Psicoterapeuti) che possono eseguire tali terapie (articolo 39 comma 2 seconda alinea del testo unico Assilt).
- ✓ Il rinnovo delle autorizzazioni a favore dei soci con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) sarà concesso - entro il 31 dicembre 2020 - senza la necessità di presentare una nuova certificazione.
Per i soci che necessitano di iniziare un percorso terapeutico per un disturbo specifico dell'apprendimento la Linea Sanitaria, tenuto conto delle attuali difficoltà di reperire la certificazione prevista dalla normativa, valuterà la possibilità di concedere un primo ciclo di terapie eseguibili entro il 31 dicembre 2020.
Dopo tale data le autorizzazioni saranno integrate secondo il piano terapeutico definito dal professionista della struttura pubblica come indicato al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico Assilt.
In nessun caso variano i limiti tariffari (75% della spesa sostenuta per ogni seduta fino a massimo 25,00 euro) e le figure professionali che possono eseguire tali terapie (articolo 47 comma 2 del testo unico Assilt)

Altre tutele a favore di tutti i soci

Richieste di rimborso rifiutate

- ✓ per le richieste di rimborso non accolte per carenza di documentazione nel periodo ottobre 2019 - febbraio 2020 (*prestazioni sanitarie fatturate nell'anno 2019*) il termine per integrare la documentazione (*150 giorni dalla lettera di rigetto secondo quanto indicato all'articolo 71 del testo unico Assilt*) viene differito al 30 settembre 2020;

Beneficiari - Interruzione del rapporto associativo per raggiungimento del 26° anno di età

- ✓ Ai beneficiari che hanno compiuto 26 anni nel periodo 1° marzo – 30 giugno 2020 viene prorogata la tutela associativa di sei mesi (dalla data del compleanno) ampliando, quindi, il limite indicato all'articolo 3 comma 1 terza alinea del testo unico Assilt.